



# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Approvato dall'Organo di Indirizzo  
in data 5 marzo 2025



# Indice

<b>Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 2. IL PATRIMONIO .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 3. OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO .....</b>	<b>1</b>
<b>Articolo 4. AMBITI DI AZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.....</b>	<b>3</b>
<b>Articolo 6. CRITERI DI SELEZIONE DEI GESTORI .....</b>	<b>4</b>
<b>Articolo 7. ATTIVITÀ ELEGGIBILI .....</b>	<b>5</b>
<b>Articolo 8. ASSET ALLOCATION.....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 9. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 10. DEROGHE .....</b>	<b>6</b>
<b>Articolo 11. FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 12. RISULTATI GESTIONALI.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 13. RENDICONTAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>Articolo 14. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE .....</b>	<b>8</b>



## **Articolo 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1** Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 33, 7° comma, dello Statuto, definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e disciplina le procedure per gli impieghi del patrimonio.

**1.2** Nel rispetto dei principi di responsabilità sociale degli investimenti e della normativa vigente, la Fondazione si impegna a garantire che il proprio patrimonio sia gestito in conformità alle disposizioni della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, relativa al contrasto del finanziamento delle imprese coinvolte nella produzione, distribuzione e commercio di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

## **Articolo 2. IL PATRIMONIO**

**2.1** Il patrimonio della Fondazione può essere immobilizzato e non immobilizzato.

**2.2** Esso può essere costituito da:

- a) Attività finanziarie:
  - Partecipazioni;
  - Attività finanziarie gestite in via diretta;
  - Attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
  - Altre attività.
- b) Attività immobiliari:
  - Attività strumentali;
  - Altre attività.
- c) Altre attività patrimoniali.

## **Articolo 3. OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**3.1** Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

**3.2** I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.

**3.3** La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

**3.4** In conformità alla disposizione della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, già richiamata sul superiore art. 1.2, la Fondazione adotta le seguenti misure:

- è vietato investire, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi da società incluse negli elenchi pubblicati da organismi nazionali e internazionali che monitorano il coinvolgimento nel settore delle munizioni vietate;
- nel caso di investimenti in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) o in mandati di gestione affidati a intermediari abilitati, la Fondazione richiede ai gestori l'adozione di politiche di esclusione coerenti con la normativa;
- la Fondazione implementa un sistema di monitoraggio periodico del proprio portafoglio liquido<sup>1</sup> per identificare la presenza di eventuali esposizioni involontarie verso emittenti non conformi;
- in caso di identificazione di emittenti vietati nel portafoglio, la Fondazione provvederà alla dismissione degli investimenti interessati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni di mercato e la tutela del valore del patrimonio;
- nel bilancio annuale e nella nota integrativa, la Fondazione fornirà evidenza delle misure adottate per garantire la conformità alla Legge 220/2021, incluse eventuali esclusioni o disinvestimenti effettuati per rispettare la normativa.

---

<sup>1</sup> Il portafoglio liquido comprende i seguenti strumenti, a prescindere dalla modalità con cui la Fondazione investe:

1. Azioni di emittenti quotati
2. Obbligazioni governative
3. Obbligazioni societarie di emittenti quotati
4. Fondi comuni di investimento, investiti negli emittenti di cui ai punti 1,2 e 3
5. ETF investiti negli strumenti di cui ai punti 1,2, e 3

**3.5** In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

**3.6** Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

**3.7** Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

#### **Articolo 4. AMBITI DI AZIONE**

**4.1** Sono di competenza dell'Organo di Indirizzo le decisioni relative alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.

**4.2** Tutti gli atti di gestione relativi al patrimonio sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO**

**5.1** La struttura della gestione interna del patrimonio è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

**5.2** La Fondazione, per il rispetto di quanto sopra, può avvalersi del supporto di una Commissione consultiva nominata dal Consiglio di Amministrazione che fornisce supporto tecnico e di proposta a tale organo per le decisioni gestionali da assumere.

**5.3** La Fondazione, inoltre, per ridurre i costi amministrativi e di gestione e massimizzare il rendimento, si avvale della collaborazione di consulenti professionali indipendenti con funzioni di assistenza, consulenza e proposta alla Commissione consultiva, qualora costituita, e/o al Consiglio di Amministrazione.

Quanto agli investimenti indiretti ne affida la gestione a intermediari autorizzati selezionati con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

## **Articolo 6. CRITERI DI SELEZIONE DEI GESTORI**

**6.1** La selezione dei Gestori, tenuto conto degli obiettivi istituzionali stabiliti nei documenti programmatici triennali ed annuali, avviene a seguito di valutazione dei seguenti criteri:

- a) assetto e solidità della società;
- b) struttura organizzativa e risorse dedicate;
- c) massa di risparmio gestita per c/terzi;
- d) distribuzione della tipologia della clientela;
- e) stabilità della clientela istituzionale;
- f) risultati di gestione;
- g) processi gestionali;
- h) metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
- i) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

**6.2** Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica con i criteri suindicati della idoneità di almeno tre intermediari, delibera sulla scelta del soggetto cui viene affidata la gestione.

**6.3** La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori o della struttura operativa interna della Fondazione, i loro parenti sino al secondo grado incluso e gli affini fino al primo grado, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.



## Articolo 7. ATTIVITÀ ELEGGIBILI

**7.1** Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti valori, quotati o non quotati, espressi in Euro o in altre valute:

- l) strumenti di mercato monetario;
- m) strumenti di mercato mobiliare;
- n) strumenti di raccolta (fondi comuni, sicav, titoli emessi da enti di gestione fiduciaria, altri prodotti);
- o) depositi bancari;
- p) contratti di finanza derivata, di cui ai successivi commi, e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso, di cambio.

**7.2** I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

**7.3** Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.

**7.4** Il comma 2 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012, e dovrà indicare:

- a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
- c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

**7.5** Il patrimonio potrà inoltre essere investito in immobili strumentali e altri, come per legge.

## **Articolo 8. ASSET ALLOCATION**

**8.1** La decisione sulla composizione dell'Asset Allocation è di competenza del Consiglio di Amministrazione e non potrà prescindere dal mantenere una riserva di liquidità sul totale del patrimonio, contenere il totale degli investimenti azionari e degli investimenti in valuta estera (sia diretti che tramite gestioni patrimoniali e fondi comuni), nei limiti fissati dall'Organo di Indirizzo.

**8.2** Il Consiglio di Amministrazione, in linea con i criteri stabiliti dall'Organo di Indirizzo nella individuazione delle asset classes:

- privilegerà, negli investimenti diretti, il ricorso a strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentari;
- ripartirà fra più gestori professionali il portafoglio finanziario gestito nella forma indiretta, tenendo conto dei diversi comparti di specializzazione.

## **Articolo 9. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

**9.1** Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle linee programmatiche dell'Organo di Indirizzo, nella selezione degli investimenti terrà conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le finalità della Fondazione;
- b) grado di rischio dell'investimento;
- c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi;
- d) flusso di redditività periodica;
- e) grado di chiarezza delle caratteristiche dell'investimento;
- f) grado di liquidabilità dell'investimento.

## **Articolo 10. DEROGHE**

**10.1** Il Consiglio di Amministrazione può derogare, con deliberazione unanime e motivata, dagli indirizzi e dai vincoli di cui agli articoli 8 e 9 che precedono.

**10.2** Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a portare a conoscenza dell'Organo di Indirizzo, alla prima riunione utile, le motivate decisioni assunte in deroga al presente Regolamento.

## **Articolo 11. FONDO PER LA STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI**

**11.1** La Fondazione per assicurare il sostegno delle attività istituzionali in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e con gli obiettivi di cui precedente art. 3, costituisce un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni.

**11.2** Il fondo per la stabilizzazione delle erogazioni viene incrementato dagli avanzi di gestione degli esercizi in cui il rendimento del patrimonio sia risultato superiore agli obiettivi programmati.

**11.3** Il fondo medesimo viene utilizzato per sostenere le attività istituzionale degli esercizi nei quali il rendimento del patrimonio sia risultato inferiore agli obiettivi programmati.

## **Articolo 12. RISULTATI GESTIONALI**

**12.1** Il Consiglio di Amministrazione relaziona in merito all'attività gestionale, con cadenza almeno semestrale, all' Organo di Indirizzo.

## **Articolo 13. RENDICONTAZIONE**

**13.1** Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essi applicabili.

**13.2** Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

**13.3** La Fondazione fornisce nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

## **Articolo 14. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE**

**14.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

**14.2** L'attuazione del presente regolamento sarà graduale anche in relazione agli investimenti già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che possono rimanere in portafoglio fino alla scadenza.